

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1899}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIORDANO, FIORET

Presentata il 28 novembre 1977

Norme a favore dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno prestato servizio in qualità di ausiliari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 23 gennaio 1968, n. 22, sono state concesse promozioni in soprannumero ad ufficiali di pubblica sicurezza; con la legge 2 aprile 1968, n. 408, benefici di carriera per il personale di pubblica sicurezza dei ruoli separati e limitati ed, in particolare, per i sottufficiali l'avanzamento a due gradi immediatamente superiori a quello rivestito ed, infine, con legge 10 ottobre 1974, n. 496, promozioni ad ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza nonché il riconoscimento giuridico del servizio prestato in posizione ausiliaria.

Gli unici rimasti ingiustificatamente dimenticati sono gli ex funzionari di pubblica sicurezza ausiliari, nominati dopo la liberazione per sopperire alla carenza di personale direttivo-effettivo, anche in relazione

a molte sospensioni per accertamenti politici, e che ebbero a sobbarcarsi in quel delicato periodo il maggior carico di servizio per assicurare la funzionalità delle questure.

Costoro, infatti, a causa del mancato riconoscimento giuridico del servizio di funzionario ausiliario, prestato dal maggio 1945 al 31 ottobre 1947, sono stati costretti a sostenere gli esami per la promozione a commissario capo con notevole ritardo, altrimenti sarebbero stati già da tempo questori, con gravissimo nocumento morale, economico, ed, in special modo, di carriera.

Per ovviare a tale sperequato trattamento è necessario quindi varare, con la dovuta sollecitudine, un provvedimento, per il quale si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È riconosciuto ad ogni effetto giuridico amministrativo il periodo di servizio prestato come funzionario di pubblica sicurezza ausiliario dal maggio 1945 al 31 ottobre 1947 col cumulo di tale periodo nell'anzianità di qualifica attualmente rivestita dal funzionario interessato, retroattivando la decorrenza della nomina alla qualifica attuale.